

No ai dati sanitari sul sito del Comune - Le amministrazioni locali non possono pubblicare sul proprio sito web il nome, il cognome e l'indicazione dello stato di salute o della condizione di indigenza dei beneficiari di contributi sociali contenuti nelle delibere. (newsletter n. 331c del 17 novembre 2009)

Dati sanitari - No ai dati sanitari sul sito del Comune - Le amministrazioni locali non possono pubblicare sul proprio sito web il nome, il cognome e l'indicazione dello stato di salute o della condizione di indigenza dei beneficiari di contributi sociali contenuti nelle delibere. **(newsletter n. 331c del 17 novembre 2009)**

newsletter n. 331c del 17 novembre 2009

No ai dati sanitari sul sito del Comune

Le amministrazioni locali non possono pubblicare sul proprio sito web il nome, il cognome e l'indicazione dello stato di salute o della condizione di indigenza dei beneficiari di contributi sociali contenuti nelle delibere.

Lo [ha stabilito](#) il Garante accogliendo la segnalazione di alcuni consiglieri comunali di minoranza che lamentavano la pubblicazione sul sito del proprio comune di una deliberazione in cui erano riportate, in forma estesa e senza omissis, le generalità di un cittadino in stato vegetativo di cui veniva finanziato il ricovero in una casa di cura. Lo stesso documento riportava anche il nome e cognome del padre che contribuiva al pagamento della retta. I segnalanti evidenziavano poi come in un'altra delibera, sempre visibile sul sito dell'ente, fossero riportate le generalità anche di altri cittadini indigenti e, per questo, destinatari di fondi stanziati dall'amministrazione per la loro permanenza in casa di riposo.

L'Autorità ha vietato la diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute contenuti nella prima delibera, ritenendo il trattamento illecito. Nel provvedimento (relatore Giuseppe Fortunato) l'Autorità ha ribadito che le amministrazioni locali, fermo restando il rispetto degli obblighi di legge sulla trasparenza delle proprie deliberazioni, devono compiere una selezione attenta dei dati personali da diffondere, tenendo conto non solo dei principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità delle finalità perseguite dai singoli atti, ma anche del divieto di diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute.

L'Autorità ha prescritto inoltre al comune di attivarsi presso i responsabili dei principali motori di ricerca al fine di sollecitare la rimozione della copia web di questo provvedimento dai loro indici e

memorie cache. All'ente è stato ordinato infine di adottare opportuni accorgimenti (diciture generiche o codici numerici) atti ad evitare che sulla seconda delibera, consultabile sul sito, siano presenti dati sulle condizioni sociali disagiate degli anziani citati.